

L'obbligo di denuncia nella legislazione e nel Codice Deontologico degli psicologi Italiani

Parere dei consulenti legali dell'Ordine, Avv.ti F. P. Colliva e F. Gualandi

L'art. 11 del Codice Deontologico degli Psicologi italiani testualmente recita: "Lo psicologo è strettamente tenuto al segreto professionale. Pertanto non rivela notizie, fatti o informazioni apprese in ragione del suo rapporto professionale, né informa circa le prestazioni professionali effettuate o programmate, a meno che non ricorrano le ipotesi previste dagli articoli seguenti." Queste ultime riguardano, in particolare, gli obblighi di denuncia e di testimonianza, specificatamente regolamentate, rispettivamente, dagli artt. 13 e 12 del vigente Codice Deontologico degli Psicologi italiani, oltre che da altra normativa amministrativa, civile e penale. Nel presente articolo tenteremo una prima coniugazione di tutte le diverse fonti normative per definire quale sia l'obbligo di denuncia per gli Psicologi italiani, tenendo soprattutto presente che il tipo di attività svolta dal professionista cambia, anche radicalmente, la prospettiva con la quale guardare a questo tema. Occorre subito premettere che, nel diritto italiano, la distinzione pubblico/privato è di assoluto rilievo; pertanto molte norme fonte di obblighi (magari con connessa responsabilità penale) si riferiscono esclusivamente a "pubblici ufficiali" ovvero "incaricati di pubblico servizio"; in capo ai soggetti dotati di tale qualifica, stanno, quindi, responsabilità molto maggiori rispetto a quelle del "normale" libero professionista.

Per tale motivo, diventa propedeutica, a qualunque ragionamento in materia, la distinzione tra tipologie di attività che gli Psicologi possono fare, prestando attenzione a tenere ben distinto ciò che è un'attività da ciò che è la persona fisica che la esercita. Per comprendere meglio questo concetto-base può servire qualche breve esempio.

1. Uno Psicologo che ha come attività prevalente il lavoro in uno studio privato, potrebbe dedicare alcune ore settimanali ad attività (sempre come Psicologo) in convenzione con Comune/Scuola/AUSL o potrebbe essere stato eletto come Consigliere dell'Ordine;
 - a. nell'espletamento delle attività in convenzione con Enti Pubblici (AUSL, Scuole pubbliche, Comuni ecc) assume le funzioni e caratteristiche di incaricato di pubblico servizio,
 - b. nel momento in cui svolge la propria attività come Consigliere è un incaricato di pubblico servizio,
 - c. mentre quando vede pazienti nel proprio studio è un libero professionista, e quindi privato cittadino.
2. Allo stesso modo, un collega dipendente come Psicologo di un'AUSL, Scuola, Comune ecc. è un pubblico ufficiale per tutte le ore in cui lavora con questo ruolo, ma se per alcune ore esercita la professione in regime intramoenia od extramoenia diventa un "normale" libero professionista/privato cittadino.

Risulta evidente, quindi, che la stessa persona può essere "soggetta a normative diverse" in relazione al tipo di attività che svolge. Le norme relative al tema trattato sono contenute per lo più nel Codice Penale (c.p.), nel Codice di procedura penale (c.p.p.) nonché nel Codice Deontologico degli Psicologi. Dalla lettura di tali norme si deduce che il collega che viene a conoscenza di fatti che configurino un'ipotesi di reato mentre sta svolgendo un'attività che lo inquadra come pubblico ufficiale oppure come incaricato di pubblico servizio ha un obbligo di denuncia più stringente di un libero professionista, ed in particolare è tenuto a denunciare senza ritardi e per iscritto ogni reato

di cui venga a conoscenza, purché perseguibile d'ufficio (quali ad es. maltrattamento in famiglia, cioè lesioni continuate compiute all'interno della famiglia, rissa, pedofilia, pedopornografia, sequestro di persona, estorsione, usura, ricettazione, rapine, ecc.). Vengono esclusi da tale obbligo di denuncia i reati procedibili a querela di parte (es. ingiurie, diffamazione, ecc.). Ciò in quanto, in questi casi, l'ordinamento giuridico subordina la punibilità del reato alla querela presentata dalla persona offesa. La questione si complica ulteriormente in relazione a due reati fra i più frequentemente segnalati dai professionisti: le lesioni (art. 582 c.p.) e la violenza sessuale (art. 609 bis c.p.); entrambi tali reati, nella loro fattispecie base (definita "semplice") sono procedibili a querela, e quindi non implicano obbligo di denuncia, mentre qualora siano aggravati (ad es. per la gravità delle lesioni, o per l'età della vittima nella violenza sessuale) divengono procedibili d'ufficio. È necessaria un'ulteriore precisazione: l'obbligo di denuncia sussiste anche se si viene a conoscenza dell'ipotetico reato (ipotetico perché sarà il Giudice a decidere se sussiste o no il reato denunciato) non durante le ore dedicate alla propria attività istituzionale (pubblica), ma a causa di questa, cioè anche fuori dall'orario di servizio, se ci sono evidenze - o viene addirittura esplicitato - che la persona che sta riferendo il fatto lo sta facendo proprio perché a conoscenza della funzione pubblica ricoperta dal collega. Per coloro che esercitano, anche soltanto per poche ore settimanali, un'attività che si inquadra come incaricato di pubblico servizio diventa, pertanto fondamentale conoscere approfonditamente quanto previsto dalla legge a riguardo dell'obbligo di denuncia ed in particolare l'art. 331 del Cod. Proc. Pen. e gli artt. 361 e 362 del Codice Penale, riportati in appendice. Nell'effettuare l'obbligatoria denuncia i colleghi devono attenersi a quanto stabilito dal Codice Deontologico sull'essenzialità della stessa ("stretto necessario" dell'art. 13 del Codice Deontologico), ricordando comunque che è indispensabile fornire all'Autorità Giudiziaria gli elementi conosciuti che sono necessari per il corretto inquadramento del fatto (in particolare l'art. 332 c.p.p. prevede che la denuncia contenga, fra l'altro, "l'esposizione degli elementi essenziali del fatto", "le fonti di prova già note" nonché "le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona alla quale il fatto è attribuito, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti"). Nello specifico momento in cui, invece, si opera come libero professionista non si deve rispettare alcun obbligo di denuncia, se non nel caso (riferito però a tutti i cittadini) in cui si venga a conoscenza di reati "contro la personalità dello Stato" (eversione, attentato, ecc) o comunque di reati che prevedono come pena l'ergastolo. Ferma la scarsissima rilevanza statistica di tale reato, previsto dall'art. 364 c.p., occorre chiedersi se sussista obbligo di denuncia in capo al cittadino (e quindi anche allo psicologo libero professionista) che apprenda di un omicidio; infatti, tale reato è punito, nella sua forma semplice (ovvero qualora non ricorrano aggravanti) con la "reclusione non inferiore ad anni ventuno" (art. 575 c.p.), e quindi non con l'ergastolo, che interviene solo in presenza di una o più aggravanti. In via di pura interpretazione pare potersi escludere tale eventualità, ma un approfondimento è, nel caso, quanto mai opportuno. Bisogna, però, essere a conoscenza di un'altra norma, l'art. 365 c.p., che pur non mutando sostanzialmente il quadro così come fin qui definito, interviene a complicarlo e potrebbe aprire varchi a dubbi, anche rilevanti; tale articolo dispone, infatti, che i professionisti sanitari che hanno prestato assistenza "in casi che possono presentare i caratteri di un delitto per il quale si debba procedere d'ufficio" hanno l'obbligo di riferire all'Autorità Giudiziaria (c.d. obbligo di referto), a meno che il referto (i.e. la segnalazione) esponga "la persona assistita a procedimento penale". Questo, ad una prima e superficiale lettura, potrebbe cambiare quanto precedentemente affermato e far ipotizzare un obbligo di denuncia da parte di tutti i colleghi, non soltanto per coloro che esercitano come pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio; in realtà questa previsione di obbligo di referto per tutta la nostra categoria è alquanto dubbia. Vediamo il perché. La normativa parla espressamente di professioni sanitarie, ma la nostra professione - pur prevedendo molte attività sanitarie (tanto che i colleghi

applicano l'esenzione IVA su questo tipo di prestazioni) - è sempre definibile con certezza come "sanitaria"? La legge a questo riguardo, interpretata in senso letterale/restrittivo, risponde di no. E ciò perché né la figura professionale dello Psicologo "tout court" né quelle più "specialistiche" dello Psicoterapeuta o dello Psicologo Clinico, risultano in realtà inserite tra le "Professioni sanitarie" esplicitamente citate nell'art. 99 del "Testo Unico delle Leggi Sanitarie" (T.U.LL.SS).

Il dubbio che si insinua in questo modo rimane senz'altro molto forte in quanto si potrebbe dissertare a lungo sul fatto che un'interpretazione sostanziale e non letterale della normativa dovrebbe vedere applicato l'obbligo di referto anche agli Psicologi nel momento in cui effettuano prestazioni sanitarie esenti IVA. La consapevolezza dell'esistenza di questo dubbio interpretativo è fondamentale perché fa capire che siamo su un terreno "con asperità" che non permette di arrivare a decisioni facili e sicure; credo, quindi, sia meglio che ogni collega, prima di assumere decisioni valuti caso per caso in base ad una conoscenza approfondita della situazione specifica.

Riferimenti normativi

Art. 13 Codice Deontologico degli Psicologi italiani

Nel caso di obbligo di referto o di obbligo di denuncia, lo psicologo limita allo stretto necessario il riferimento di quanto appreso in ragione del proprio rapporto professionale, ai fini della tutela psicologica del soggetto.

Negli altri casi, valuta con attenzione la necessità di derogare totalmente o parzialmente alla propria doverosa riservatezza, qualora si prospettino gravi pericoli per la vita o per la salute psicofisica del soggetto e/o di terzi.

Art. 331 Codice di Procedura Penale

1. Salvo quanto stabilito dall'art. 347, i pubblici ufficiali (357 c.p.) e gli incaricati di un pubblico servizio (358 c.p.) che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile d'ufficio, devono farne denuncia per iscritto anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito (361, 362 c.p.)

2. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a ufficiale di polizia giudiziaria (57)

3. Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto.

4. Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile d'ufficio, l'autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero (295ss c.p.c; att.106; coord.221)

Art. 361 Codice Penale.- Omessa denuncia di reato da parte di Pubblico Ufficiale

1. Il pubblico ufficiale (357 c.p.) il quale omette o ritarda di denunciare all'Autorità giudiziaria, o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni (331 c.p.p.; 221 disp. coord. c.p.p.) è punito con la multa

da L. 60.000 a 1 milione.

2. La pena è della reclusione fino a un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria (57 c.p.p.), che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto (347 c.p.p.).

3. Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa.

Art. 362 Codice Penale.- Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio

1. L'incaricato di un pubblico servizio (358), che omette o ritarda di denunciare all'Autorità indicata nell'articolo precedente un reato del quale abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa del servizio (331 c.p.p.; 221 disp. coord. c.p.p.), è punito con la multa fino a L. 200.000.

2. Tale disposizione non si applica se si tratta di un reato punibile a querela della persona offesa né si applica ai responsabili delle comunità terapeutiche socio-riabilitative per fatti commessi da persone tossicodipendenti affidate per l'esecuzione del programma definito da un servizio pubblico.

Art. 334 Codice di Procedura penale

1. Chi ha l'obbligo del referto (365, 384 c.p.) deve farlo pervenire entro quarantotto ore o, se vi è pericolo nel ritardo, immediatamente al pubblico ministero (51) o a qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria (57) del luogo in cui ha prestato la propria opera o assistenza ovvero, in loro mancanza, all'ufficiale di polizia giudiziaria più vicino.

2. Il referto indica la persona alla quale è stata prestata assistenza, e, se è possibile, le sue generalità, il luogo dove si trova attualmente e quanto altro valga a identificarla nonché il luogo, il tempo e le circostanze d'intervento; dà inoltre le notizie che servono a stabilire le circostanze del fatto, i mezzi con i quali è stato commesso e gli effetti che ha

causato o può causare.

3. Se più persone hanno prestato la loro assistenza nella medesima occasione, sono tutte obbligate al referto, con facoltà di redigere e sottoscrivere un unico atto.

Art. 365 Codice Penale - Omissione di referto

1. Chiunque, avendo nell'esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto per il quale si debba procedere d'ufficio, omette o ritarda di riferirne all'Autorità indicata nell'articolo

361, è punito con la multa fino a lire duecentomila (384, comma 4 c.p.p.).

2. Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale (384).

Bibliografia

Calvi, E., a cura di (2002) – Lo Psicologo al lavoro – Contesto professionale, casi e dilemmi, deontologia, Milano, Franco Angeli, 2002.

Desiderio, M. T. (2000) - Etica e promozione della salute, in Parmentola, C. (2000) - Il soggetto psicologo e l'oggetto della psicologia nel Codice Deontologico degli psicologi italiani, Milano, Giuffrè, 2000.

Di Giovanni, R. (2000) - I rapporti con l'utenza e la committenza: Etica, Deontologia ed Epistemologia, in Parmentola, C. (2000) - "Il soggetto psicologo e l'oggetto della psicologia nel Codice Deontologico degli psicologi italiani", cit.

Forza, A. (2000) - Opponibilità del segreto professionale all'autorità giudiziaria in relazione a circostanze conosciute dallo psicologo nell'ambito del proprio esercizio professionale, sulla Newsletter n° 3 (Ottobre - Dicembre 2000) dell'A.I.P.G. - Associazione Italiana di Psicologia Giuridica e reperibile sul sito web della medesima Associazione all'indirizzo web <http://www.aipgitalia.org/antonioforza.htm>.

Frati, F. (2001) - Il comportamento dello Psicologo nei casi di presunto abuso sessuale nei confronti di minori, sul n. 9 di Gennaio 2001 del "Bollettino d'informazione dell'Ordine degli Psicologi dell'Emilia-Romagna", sul n. 3 di Aprile 2002 del Giornale dell'Ordine Nazionale degli Psicologi "La Professione di Psicologo" e sul n. 3 di Maggio 2002 di "AUPI Notizie".

Frati, F. (2003) - "La deontologia in psicologia forense", sul n.9 – Novembre 2003 del "Notiziario dell'Ordine degli Psicologi della Puglia" e sul n. 1- Anno IX del Febbraio 2004 del "Bollettino d'informazione dell'Ordine degli Psicologi dell'Emilia-Romagna".

Frati, F. (2004) - "Il segreto professionale, la privacy ed il consenso informato nell'attività sanitaria degli Psicologi italiani", sul n.3 - Anno IX dell'Agosto 2004 del "Bollettino d'informazione dell'Ordine degli Psicologi dell'Emilia-Romagna".

Gius, E. e Zamperini, A. (1995) – Etica e psicologia, Milano, Raffaello Cortina Editore, 1995.

Gulotta, G. e Calvi, E. (1999) - Il Codice Deontologico degli Psicologi commentato articolo per articolo, Milano, Giuffrè Editore, 1999.

Madonna, G. (1997) – Il primato dell'etica, Salerno, P. Laveglia Editore, 1997.

Parmentola, C. (2000) - Il soggetto psicologo e l'oggetto della psicologia nel Codice Deontologico degli psicologi italiani, Milano, Giuffrè, 2000.

Recrosio, L. (2001) - "Aspetti deontologici dell'intervento dello Psicologo in Psicologia giuridica", relazione presentata al Convegno

"Psicologia e Giustizia: ruoli, funzioni, competenze dello Psicologo in campo giudiziario e penitenziario", reperibile sul sito web del medesimo Ordine all'indirizzo web .

Zucconi, M. (2002) – Psicologia giuridica e deontologia: problemi e casistica, in Calvi, E., a cura di (2002) – Lo Psicologo al lavoro, cit.